



COMUNE DI GALLIO
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE, IL
PALAZZETTO DELLO SPORT E L'AUDITORIUM.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11.10.2013

NORME REGOLANTI L'USO DELLA PALESTRA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O GRUPPI SPORTIVI NELL'ORARIO EXTRA SCOLASTICO

Art. 1 – L'Uso della palestra comunale è consentito per le attività extrascolastiche di associazioni o gruppi sportivi solo nel rispetto della normativa prevista dal presente regolamento. La palestra comunale è sempre aperta ed utilizzabile per le attività di cui sopra ad eccezione dei giorni festivi e Natale, Capodanno e Pasqua.

Art. 2 – Nella concessione in uso della palestra comunale sarà tenuto conto delle seguenti priorità:

1. le attività organizzate dall'Amministrazione Comunale;
2. le attività sportive delle scuole comprese in orario scolastico;
3. le associazioni sportive locali galliesi regolarmente affiliate a organizzazioni e federazioni provinciali regionali e nazionali under 18 e over 18;
4. le associazioni sportive di altre località altopianesi Under 18 e Over 18, nelle quali siano iscritti cittadini di Gallio (con precedenza under 18) che propongano attività di specialità non presenti a Gallio;
5. ritiri sportivi di società alloggiate in strutture ricettive del comune o non alloggiati in strutture ricettive del comune;
6. i singoli atleti galliesi e altopianesi che militano in società sportive o gruppi sportivi, militari, comitati regionali o provinciali, nazionali, che praticano sport individuali e/o di gruppo;
7. i cittadini galliesi singoli o in gruppi organizzati, che intendono svolgere attività sportive;
8. i cittadini non residenti (singoli o in gruppi organizzati) che intendono svolgere attività sportive;
9. utilizzo legato ad eventi culturali e/o turistici;
10. utilizzo della parete di arrampicata.

Art. 3 – L'uso della palestra comunale può essere solo occasionalmente concesso a soggetti diversi da quelli sopra indicati compatibilmente con l'attività programmata ed avente ad oggetto attività di interesse sociale.

Art. 4 – La palestra è gestita dal Comune di Gallio.

Art. 5 – L'Autorità scolastica competente utilizza la palestra per le normali attività didattiche e per quelle effettuate in orario extrascolastico e richiede al Comune l'uso della palestra comunale indicando il calendario relativo entro il termine del 1 settembre di ogni anno.

Art. 6 – L'uso della Palestra comunale per attività di tipo extra scolastico può essere **programmato** o **occasionale**; per uso programmato si intende l'uso prolungato nel tempo e per un periodo superiore a 14 giorni, per uso occasionale si intende l'uso limitato ad una manifestazione ovvero ad una serie di manifestazioni interessanti un periodo di tempo non superiore a giorni 14.

Art. 7 – Per ottenere l'uso **programmato** della palestra comunale i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza al Comune contenente:

- i dati identificativi dell'Ente richiedente e del suo rappresentante legale;
- l'indicazione del soggetto incaricato dei rapporti con il Comune (se diverso dal rappresentante legale);
- l'indicazione del periodo d'uso richiesto;
- la dichiarazione di integrale accettazione del regolamento;
- per le associazioni sportive, la dimostrazione di regolare copertura assicurativa per lo svolgimento dell'attività programmata che copra i rischi e danni a persone o cose che possano verificarsi durante l'orario d'uso della struttura e delle attrezzature presenti.

Il calendario definitivo delle giornate richieste per lo svolgimento di partite ufficiali da parte di associazioni sportive sarà trasmesso al Comune entro i 30 giorni successivi alla sua approvazione da parte degli organismi federali competenti al fine della emanazione del relativo provvedimento di concessione. La richiesta di utilizzo della palestra del Comune di Gallio avrà validità un anno dalla data di presentazione della stessa.

Art. 8 – Il programma di utilizzo della palestra comunale viene annualmente approvato dal Responsabile del Servizio competente e degli assessorati competenti (turismo-sport -cultura).

L'Amministrazione Comunale farà conoscere ad ogni associazione la disponibilità per l'uso della palestra entro il 20 settembre di ogni anno.

L'orario di utilizzo verrà esposto all'albo della palestra comunale.

La struttura non potrà essere utilizzata oltre l'orario stabilito; eventuali deroghe o proroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale previa motivata domanda scritta.

La prenotazione dell'uso dell'immobile per l'attività programmata comporta che negli stessi periodi l'immobile non possa essere destinato ad altro uso.

La prenotazione dell'uso dell'immobile comporta l'obbligo del pagamento della relativa tariffa d'uso, anche nel caso di mancato utilizzo dell'immobile stesso per motivi non imputabili all'Amministrazione Comunale.

Al fine di consentire lo svolgimento di attività e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, la stessa potrà revocare concessioni già rilasciate entro i 7 giorni antecedenti la data prevista per la manifestazione stessa e con obbligo di restituzione al richiedente dell'intera somma eventualmente corrisposta a titolo di tariffa d'uso.

L'inosservanza delle norme di cui al presente regolamento è causa di revoca delle autorizzazioni concesse.

Art. 9 – Per ottenere l'uso **occasionale** della palestra comunale i soggetti interessati dovranno presentare, **(almeno 3 giorni prima della data di utilizzo richiesto)**, apposita istanza al Comune contenente:

- i dati identificativi del richiedente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
- l'indicazione del soggetto incaricato dei rapporti con il Comune (se diverso dal rappresentante legale);
- l'indicazione della data e l'orario d'uso richiesti;
- la dichiarazione di integrale accettazione del presente regolamento.

Il provvedimento per l'uso occasionale da parte di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento è emanato dal responsabile del servizio competente.

Il responsabile dell'Ufficio si pronuncerà sulle istanze presentate e comunicherà l'esito della richiesta al soggetto richiedente **3 giorni** prima della data d'uso.

Qualora la manifestazione prevista non si sia svolta per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale, la tariffa dovrà essere ugualmente corrisposta.

Art. 10 – Sia per l'uso programmato che per l'uso occasionale è posta a carico dell'utente ogni responsabilità per danni provocati alla struttura e/o alle attrezzature presenti.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio che possa accadere agli utenti.

Essa pertanto si ritiene sollevata per intero e senza eccezioni o riserve da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, nessuno escluso ed eccettuato, che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dell'utilizzo dell'impianto e delle attrezzature; resta ferma la responsabilità del Comune a norma dell'art. 2053 del Codice Civile (rovina degli edifici).

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in relazione a furti o danneggiamenti che possano verificarsi nei confronti di beni, in uso o di proprietà di terzi, all'interno della struttura sportiva, negli spazi esterni adiacenti di pertinenza, prima, durante e dopo l'uso della palestra comunale.

Art. 11 – Tutti coloro che usano la Palestre comunali devono:

- rispettare scrupolosamente le norme del presente regolamento;
- tenere una condotta responsabile e civile;
- calzare scarpe da ginnastica con la suola di gomma;
- indossare le tenute ginnico – sportive prescritte per lo sport esercitato;
- usare correttamente le attrezzature disponibili;
- usare in modo corretto e civile spogliatoi, docce e gabinetti
- non toccare né manomettere gli interruttori ed i comandi degli impianti (elettrico, riscaldamento, luci.. etc.);
- non sporcare la pavimentazione in gomma con scarpe sporche o altro.

Art. 12 – Ciascuna associazione, organizzazione o gruppo può accedere alla struttura solo ed esclusivamente se accompagnato da un responsabile il quale risponderà all'Amministrazione per ogni e qualsiasi evento facente capo all'Associazione, organizzazione o gruppo da esso rappresentato.

I minori di anni 18 non possono accedere alla palestra se non accompagnati da persona maggiorenne che ne sorvegli l'attività e che ne sarà responsabile a tutti gli affetti.

Il gioco del calcio è vietato. E' invece ammesso il gioco del calcetto.

Art. 13 – E' fatto assoluto divieto di fumare nella Palestre comunali. Ogni trasgressione sarà severamente punita ai sensi della legge n. 574 del 11.11.1975.

Art. 14 – Ciascuna società sportiva è responsabile dell'utilizzo delle chiavi qualora gli venissero consegnate e dovranno essere riconsegnate in tempo utile per permettere l'accesso alla palestra agli utenti che la dovranno successivamente utilizzare, secondo la programmazione oraria affissa.

Art. 15 – Sia per l'uso programmato che per l'uso occasionale, gli utenti sono obbligati ad osservare scrupolosamente le prescrizioni di legge o regolamenti vigenti con particolare riguardo alla normativa in materia di pubblici spettacoli e di sicurezza.

Le eventuali pubblicità durante le manifestazioni dovranno preventivamente essere autorizzate dal Comune.

Art. 16 – Le tariffe sono intese quale concorso nelle spese di gestione.

Al fine della determinazione delle tariffe in relazione ai costi di gestione dell'impianto ed agli utenti interessati, sono individuate le fasce di utenza di cui all'art. 2 del presente regolamento.

E' facoltà dell'Amministrazione di richiedere il pagamento anticipato della tariffa.

Il mancato pagamento della tariffa comporta automaticamente l'esclusione degli inadempienti da ogni ulteriore uso dell'immobile, salvo le normali azioni dell'Amministrazione Comunale per il recupero del credito.

L'Amministrazione provvede, con apposita deliberazione annuale della Giunta comunale, a definire e successivamente ad aggiornare le tariffe.

Art. 17 – Rimangono valide fino alla loro scadenza le convenzioni già stipulate con Enti ed Associazioni da parte del Comune di Gallio per l'uso della palestra comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18 – L'Amministrazione Comunale si riserva di stipulare particolari convenzioni per tutte quelle utenze non precedentemente specificate che possano rappresentare o avere particolare valenza sportiva/sociale/turistica.

NORME REGOLANTI L'USO DELLA PALESTRA DA PARTE DELLE SCUOLE

Art. 18 – Le scuole hanno priorità sull'uso delle attrezzature sportive della palestra rispetto agli altri utenti negli orari scolastici ed extrascolastici.

Art. 19 – Gli allievi delle scuole devono essere accompagnati da un responsabile che ne sorvegli l'attività.

Art. 20 – Le scuole sono tenute a stipulare per tutti gli allievi una polizza di assicurazione contro gli infortuni e sono responsabili dei danni causati agli impianti.

Art. 21 – Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le altre norme regolamentari in vigore per il Comune, in quanto applicabili.